

N. R.G. 1735/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE UNICA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:

dott. Filippo Lamanna	Presidente
dott. Marco Valecchi	Giudice rel. est.
dott. Nicola Tritta	Giudice

a pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 98-99 L.F. iscritto al n. 1735/2014 RG

promosso da

RCI BANQUE S.A., società di diritto francese, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Fabio Codognotto, elettivamente domiciliata in Novara, Via ,

presso lo studio dell'Avv. Beniamino Agliati, come da procura in atti;

RICORRENTE

contro

Fallimento della società MORETTI S.r.l., in persona del curatore

RESISTENTE CONTUMACE

PREMESSO IN FATTO

- la società ricorrente concesse in locazione finanziaria alla Moretti s.r.l. *in bonis* due autoveicoli (con contratto del 8.9.2008, l'autoveicolo Renault modello Espace, e con contratto del 21.10.2008 l'autoveicolo Renault modello Twingo);



- con istanza di rivendica, ritualmente depositata, la società ricorrente chiedeva quindi la restituzione dei beni per il caso in cui la curatela non avesse inteso acquistare la proprietà degli stessi, avanzando riserva di insinuazione al passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla vendita;
- con nota del 7.4.2014 il curatore comunicava l'intervenuto accoglimento dell'istanza di rivendica da parte del giudice delegato, "*con conseguente restituzione dei beni e spese di custodia a carico dell'istante*";
- con ricorso depositato in data 5.5.2014, ritualmente notificato, l'odierna ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo dolendosi dell'addebito delle spese di custodia dei beni, quantificate dall'I.V.G., nella misura di euro 1.966,76 (cfr. documentazione mail in atti);
- la ricorrente ha in particolare eccepito: a) di non aver mai ricevuto da parte della curatela comunicazione di scioglimento dai contratti di leasing; b) di non essere mai stata invitata a ritirare i veicoli, con conseguente mancata insorgenza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle spese di custodia; c) l'estraneità del creditore in rivendica al concorso sostanziale con gli altri creditori ammessi al passivo per le spese di custodia dei beni, qualificate come spese di procedura.

RITENUTO IN DIRITTO

- Ai sensi dell'art. 72 – *quater*, comma 1 l.f., "*al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72*", con conseguente sospensione dei contratti di locazione conclusi a far data dalla pubblicazione della sentenza di fallimento, ex art. 16 u.c. l.f.;
- pertanto l'obbligo di riconsegnare i beni concessi in locazione finanziaria sorge, per la curatela fallimentare, solo in caso di scioglimento del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 72 – *quater*, comma 2 l.f., allorquando il curatore dichiara di volersi sciogliere



dal contratto;

- va da sé che, ai sensi dell'art. 1177 c.c. "*l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna*", con la conseguenza che gli oneri legati alla custodia non possono che gravare sul soggetto tenuto alla consegna del bene, quantomeno fino a quando lo stesso abbia offerto di adempiere l'obbligazione di restituzione, conformemente alla disciplina della mora del creditore di cui agli art. 1206 e s.s. c.c. (ai sensi dell'art. 1207, comma 2 c.c., infatti, il creditore costituito in mora sopporta le spese di custodia della cosa dovuta);

- dagli atti risulta che la ricorrente sia stata notiziata dell'accoglimento della domanda di rivendica solo in data 7.4.2014; nell'accoglimento della domanda di rivendica deve ritenersi implicita la manifestazione di volontà del curatore di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 72 e 72 – *quater* l.f., con conseguente obbligo di consegna dei veicoli;

- dalla documentazione allegata risulta altresì che con nota del 9.4.2014 (doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente) il Curatore della procedura comunicava che gli autoveicoli potevano essere ritirati presso l'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara, sito in via Fermi 6;

- la suddetta nota vale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1214 c.c., a costituire in mora il creditore (che nulla ha eccepito sul deposito dei veicoli, oggetto dell'obbligazione di consegna, presso l'I.V.G.) con conseguente produzione in pari data (9.4.2014) degli effetti della *mora credendi*, tra i quali, per quel che qui interessa, l'obbligo del creditore di sostenere le spese di custodia (art. 1207, comma 2 c.c.);

- ne segue che le spese di custodia maturate sino alla data del 9.4.2014 non possono ricadere sull'odierna ricorrente, dovendo essere qualificate, ai sensi dell'art. 111, comma 2 l.f., come spese sorte in occasione della procedura fallimentare nel corso della quale, come detto, la curatela ha mantenuto la disponibilità dei beni oggetto dei contratti di



locazione finanziaria;

- pertanto il decreto del 31.3.2014 con cui il giudice delegato ha accolto la domanda di rivendica avanzata dal ricorrente, ponendo a suo carico le spese di custodia senza distinzione del regime di decorrenza, deve essere riformato;

- peraltro, dalla documentazione allegata risulta che con mail dell'11.4.2014 il Direttore dell'I.V.G., comunicando al ricorrente l'entità e le modalità di pagamento delle spese di custodia precisava che le medesime spese non avrebbero dovuto essere corrisposte in caso di ritiro dei mezzi entro il 30.4.2014; tale circostanza determina che il ritiro dei veicoli da parte del ricorrente entro la data del 30.4.2014 avrebbe esonerato il medesimo dal pagamento delle spese di custodia; circostanza che avrebbe a sua volta determinato l'inammissibilità dell'odierno ricorso per difetto di interesse;

- pertanto, quanto alle spese di lite, considerando che il ricorrente nulla ha dedotto circa le ragioni ostative al recupero dei mezzi entro la data comunicata dall'I.V.G., e tenuto altresì conto della mancata costituzione in giudizio della curatela, sussistono gravi ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., per dichiarare irripetibili le spese di lite.

P.Q.M

Il Collegio, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 98 e 99 L.F.:

1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, a modifica del provvedimento emesso dal giudice delegato, lo revoca nella parte in cui ha posto le "spese di custodia a carico dell'istante"

2) dichiara irripetibili le spese di lite.

Novara, 20.1.2015

Il Giudice Estensore

Dott. Marco Valecchi

Il Presidente

dott. Filippo Lamanna

